

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2933}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951

Seduta del 19 gennaio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, prevede, nel testo integrato con la disposizione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità n. 33 del 16 maggio 1960, che l'Alta Autorità della C.E.C.A. può concedere, sussistendo talune condizioni connesse ad una riduzione del fabbisogno della manodopera nell'industria del carbone e dell'acciaio od a mutamenti profondi nelle condizioni di vendita nelle industrie medesime, una sovvenzione a fondo perduto per contribuire:

al versamento di indennità che permettano alla manodopera di attendere il reimpiego;

ad assicurare, mediante contributi alle imprese, il pagamento del loro personale nel caso di licenziamento temporaneo imposto dal cambiamento di attività;

alla concessione in favore dei lavoratori di sussidi per spese di nuova sistemazione;

al finanziamento della riqualificazione professionale.

L'Alta Autorità subordina la concessione della sovvenzione non rimborsabile, al versamento, da parte dello Stato interessato, di un contributo speciale almeno equivalente all'ammontare di questa sovvenzione, salvo deroga autorizzata dal Consiglio a maggioranza di due terzi.

Per l'attuazione del predetto articolo è intervenuto, di recente, tra il Governo italiano

e l'Alta autorità, un accordo generale che fissa le modalità di intervento nei termini indicati dallo stesso articolo 56 e, molto opportunamente, consente, sulla base della legge 5 novembre 1964, n. 1172, per l'iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme per far fronte alle spese di cui allo stesso articolo 56, di erogare ai lavoratori interessati le indennità ed i sussidi previsti, pressoché contemporaneamente al verificarsi del licenziamento totale o parziale.

Si può pertanto dire che, sulla base della esperienza acquisita nel passato, sono stati predisposti i mezzi legislativi ed amministrativi che permettono l'applicazione più conveniente e rapida possibile dell'articolo 56 del Trattato C.E.C.A., con notevole vantaggio per i lavoratori carbossiderurgici che dovessero venirsi a trovare nelle condizioni di beneficiarne.

È tuttavia da rilevare che, per quanto concerne le indennità erogate o da erogare ai sensi dell'articolo 56 del Trattato di Parigi, in analogia a quanto ottenuto da altri Paesi della Comunità: Belgio, Francia e Germania, l'Alta autorità ha chiesto, facendone una questione di principio, l'esenzione fiscale rispetto all'ordinamento tributario italiano.

Ciò in quanto gli introiti che derivano all'erario italiano da tale imposizione fiscale vengono, alla fine, ad alterare il rapporto di contribuzione per far fronte alla erogazione delle indennità in questione e che è prevista al 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Al riguardo si precisa che, pur se la richiesta dell'Alta Autorità non si fonda su un esplicito impegno giuridico derivante allo Stato italiano dal Trattato C.E.C.A., è ugualmente necessario pervenire ad una normativa legislativa che accolga le richieste dell'Alta Autorità, in quanto quest'ultima, che gode di una

ampia discrezionalità nell'ambito dei termini molto elastici dell'articolo 56 in questione, potrebbe, per l'avvenire, subordinare, di fatto, la concessione delle sovvenzioni di cui si tratta, alla soluzione che il Governo intende dare al problema della tassabilità delle somme che i lavoratori carbossiderurgici percepiscono, in applicazione dell'articolo 56 del Trattato C.E.C.A.

Oltre a questo motivo fondamentale di carattere sostanziale, il provvedimento in questione si rende opportuno anche per altre importanti considerazioni.

Le indennità che vengono corrisposte ai sensi dell'articolo 56 con il contributo, paritario, del Governo italiano e della C.E.C.A., sono assimilabili, per la funzione sociale che svolgono, alle indennità di carattere previdenziale-assistenziale che vengono corrisposte ai lavoratori nello svolgimento e dopo l'estinzione del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo si indicano le indennità erogate dalla Cassa integrativa guadagni di cui al decreto-legge luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e successive modifiche, e l'indennità di disoccupazione, ugualmente esenti da imposte ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

È da tenere presente, inoltre, che le indennità in questione sono erogate per un periodo massimo di quindici mesi e sono calcolate, sulla base di un massimo di retribuzione di 120 mila lire mensili, in percentuali dell'85 per cento, dell'80 per cento, del 70 per cento e del 55 per cento dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore interessato.

L'adozione della norma in argomento non dovrebbe comportare pertanto che un minimo sacrificio per l'erario mentre corrisponderebbe ad una necessità e ad un obiettivo altamente sociali.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le indennità e le somme comunque corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono esenti da imposte erariali.